

Legge regionale 18 gennaio 1991, n. 5.

Proroga straordinaria della durata degli organi delle aziende di promozione turistica.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge:

Articolo unico .

1. La durata in carica degli organi di amministrazione delle aziende di promozione turistica, istituiti ai sensi della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, è prorogata sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordinamento dell'organizzazione turistica della Regione e comunque non oltre il 30 giugno 1991. In caso di manifesta impossibilità di funzionamento, la Giunta regionale, è autorizzata, previa diffida, a sciogliere tali organi e a nominare un commissario che esercita le funzioni per il periodo della proroga.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 gennaio 1991

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 18 gennaio 1991, n. 5

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Pierantonio Belcaro, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 23 ottobre 1990, n. 36/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 novembre 1990, dove ha acquisito il n. 13 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 6^a in data 20 novembre 1990;
- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 6 dicembre 1990, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Martella Andreatta, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 dicembre 1990, n. 5179;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 17 dicembre 1990;
- Il Commissario del Governo, con nota 14 gennaio 1991, n. 706/21415/3, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per il turismo.